



COMUNE DI VIGONOVO

Provincia di Venezia

COMUNE DI VIGONOVO
PUBBLICAZIONE
PUBBLICATA ALL'ALBO DEL 09 MAR 2012
al 24 MAR 2012
Vigonovo, li 09 MAR 2012

Prot. n. 0003163

ORDINANZA N. 9

OGGETTO: Tutela della quiete pubblica e del riposo della persona.

IL SINDACO

RITENUTA la necessità di tutelare la quiete ed il riposo dei cittadini e di dover regolare le attività rumorose o fastidiose al di fuori delle aree esclusivamente industriali;

Visto l'art. 650 Codice Penale;

Visto l'art. 659 Codice Penale;

Visto il D.P.C.M. 14.11.1997;

Vista la Legge 26.10.1995 n. 447;

Vista la Legge Regionale 10 Maggio 1999 n. 21;

VISTO l'art. 3 comma 4 della L. 07.08.1990 n. 241 e s. m. e i.;

Visti gli artt. 50 - 54 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 7 L. TAR e l'art. 1 comma 4 del T. U. n. 1958/1924;

ORDINA

1. In tutto il territorio Comunale è vietato turbare in qualsiasi modo la quiete ed il riposo delle persone con rumori, suoni, schiamazzi di qualsiasi tipo;

A) nel periodo dal 01 Maggio al 30 Settembre dalle ore 22.00 alle ore 07.00 e dalle 13.00 alle 15.30;

B) nel periodo dal 01 Ottobre al 30 Aprile dalle ore 19.00 alle ore 08.00, e dalle 13.00 alle 15.00.

2. Le attività e le manifestazioni con carattere temporaneo, in luogo pubblico o aperte al pubblico, che comportano l'utilizzo di macchinari o impianti rumorosi tipo: Concerti; Spettacoli; Feste Popolari; Sagre Paesane; Luna Park; Manifestazioni Sportive dovranno terminare alle 23.30. Su richiesta saranno Autorizzate di volta in volta, in deroga ai limiti consentiti e comunque non dovranno protrarsi oltre le 00.30.

3. Per le manifestazioni di Partito o Sindacali, (anche con in programma concerti o esibizioni che comportino emissioni sonore), di privati cittadini e/o Associazioni, previste per una sola giornata, dovranno terminare entro le 23.30.

Alle manifestazioni di cui al punto 3 non sarà concessa l'estensione dell'orario sino alle 00.30.

I contravventori alla presente Ordinanza saranno passibili di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, nonché potranno essere denunciati all'Autorità Giudiziaria.

DISPONE

La revoca dell'Ordinanza n. 554 del 27.01.1998;


Che copia della presente sia:

• resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio;

• inviata per conoscenza alla stazione Carabinieri di Vigonovo, via Padova 2;

Gli agenti di P. S. e tutte le forze di Polizia operanti sul territorio sono incaricati alla sorveglianza del rispetto della presente ordinanza.

Ai sensi del combinato disposto dall'art. 7 L. TAR e dell'art. 1 comma 4 del T. U. n. 1958/1924 e s. m. e i., si rende noto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge al Tribunale Amministrativo Regionale;



II SINDACO

Damiano ZECCHINATO